

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

ORDINANZA N. 10/2024

Brusson, li15/04/2024.

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL PARCO GIOCHI E CAMPETTO ADIACENTI L'EDIFICIO SCOLASTICO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è proprietaria del Campetto di calcio nel Parco Giochi realizzato nell'area adiacente al parcheggio dell'edificio scolastico in Rue la Pila, destinato alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del Parco Giochi soprattutto da parte dei bambini con particolare necessità per il Campetto di calcio, disponendo determinati orari e divieti comportamentali;

RITENUTO opportuno revocare l'ordinanza n.148/2021 al fine di modificare alcuni punti nonché variare l'orario di accesso al parco giochi e campetto adiacente;

ORDINA

L'orario di accesso al Parco Giochi e al Campetto è il seguente:

dalle ore 7:00 alle ore 12:00
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

In tutta l'area del Parco Giochi e Campetto opportunamente delimitati è espressamente vietato:

- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
- salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- consumare bevande alcoliche di qualsiasi genere;
- **introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per non vedenti;**
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- **l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);**
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti.

Le attrezzature per il gioco presenti possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;

Norme di comportamento in genere:

Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel Parco Pubblico valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:

L'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore e di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici). Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. Fatta eccezione per i mezzi di primo intervento, la circolazione all'interno dell'area (veicoli dei servizi di manutenzione o veicoli eccezionalmente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione per particolari e motivate esigenze) può avvenire unicamente a passo d'uomo. I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc. possono accedere all'area e circolare a condizione che lo facciano a passo d'uomo. Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

DISPONE

LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI BRUSSON E LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI (tao24185@pec.carabinieri.it) E DELLA FORESTALE (forestale.brusson@pec.regione.vda.it).

AVVERTE

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00), fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale. Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia a quanto previsto nei regolamenti comunali e a quanto previsto dalla Legge 689/81.

L'area di accesso al Parco giochi e al Campetto di calcio è videosorvegliata.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine tutte sono incaricati del controllo dell'osservanza al presente atto.

CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA I CITTADINI INTERESSATI POSSONO PROPORRE RICORSO AL TAR ENTRO 60gg. OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120gg.

IL SINDACO

F.to- dr. Danilo GRIVON -

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.82/2005)